

ALLEGATO  
ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C.  
N. 162 DEL 26/9/2017  
Il Segretario



COMUNE di RIVALTA di TORINO  
(Provincia di Torino)

Realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel 4° campo del  
cimitero comunale ed adeguamento normativo servizi igienici

PROGETTO ESECUTIVO

		Oggetto:	SCHEMA DI CONTRATTO	
AGGIORNAMENTI				
DATA	SETTEMBRE 2017			
PROGETTISTA/RUP: Arch. Rosanna BERGESE Servizio LL.PP.			Ail.	7/11

## INDICE

Art. 1	Premessa .....	2
Art. 2	Ammontare dell'appalto .....	2
Art. 3	Spese di contratto, imposte, tasse .....	2
Art. 4	Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere .....	3
Art. 5	Oneri a carico dell'appaltatore. Garanzie e coperture assicurative .....	3
Art. 6	Liquidazione dei corrispettivi .....	3
Art. 7	Durata dei lavori .....	4
Art. 8	Penale per ritardi .....	5
Art. 9	Risoluzione del contratto .....	5
Art. 10	Richiamo alle norme legislativi e regolamentari .....	5
Art. 11	Trattamento dati personali, tracciabilità e norme anticorruzione .....	5

### **Art. 1 Premessa**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e manodopera occorrenti per la realizzazione di due nuovi campi per inumazioni nel 4° campo del cimitero comunale e per l'adeguamento normativo dei servizi igienici, come da indicazioni riportate negli elaborati di progetto esecutivo.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

### **Art. 2 Ammontare dell'appalto**

2.1. L'importo delle opere e delle provviste a base d'asta compresi nell'appalto ammonta a **Euro 72.141,13** di cui Euro 1.556,37 oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso.

2.2. I lavori saranno consegnati **a corpo**: il prezzo convenuto per le opere o provviste è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.

L'importo dei lavori è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché le opere provvisorie e ponteggi, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte del contratto d'appalto.

In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida la soluzione più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

### **Art. 3 Spese di contratto, imposte, tasse**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

#### **Art. 4 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

In materia di sicurezza di cantiere trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare alla stazione appaltante un **piano operativo di sicurezza** (P.O.S.), redatto in base all'Allegato XV Punto 3.2. del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 5 Oneri a carico dell'appaltatore. Garanzie e coperture assicurative**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita "garanzia definitiva" come previsto dall'art. 103 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi della vigente normativa.

6. L'appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016.

7. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

8. Impresa dovrà all'uopo costituire e consegnare alla S.A., almeno dieci giorni prima della consegna lavori, una polizza di assicurazione con un massimale R.C. di 500.000 Euro. Tale polizza dovrà altresì coprire i danni eventualmente provocati dall'impresa nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo pari a quello contrattuale.

9. In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

E' a carico dell'impresa appaltatrice la fornitura e posa di almeno un cartello informativo all'esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino all'ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1990.

#### **Art. 6 Liquidazione dei corrispettivi**

1. E' dovuta l'anticipazione, se prevista dalla normativa vigente.

2. I pagamenti saranno fatti secondo l'avanzamento dei lavori risultanti dalle situazioni allestite dalla D.L.

Per le opere compensate a corpo, le rate da corrispondere saranno quelle in appresso indicate:

RATA 1 pari al 50% dell'importo contrattuale ad avvenuta esecuzione del 50% delle opere in appalto;

RATA 2 pari al 98% dell'importo contrattuale ad avvenuta ultimazione delle opere;

SALDO del 2% dell'importo delle opere a corpo all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Le eventuali variazioni in più o in meno alle opere a corpo fatte dalla Ditta Appaltatrice verranno contabilizzate con l'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) per infortuni prevista dall'art. 30 comma 5 del D. Leg.vo 50/2016.

L'intero ammontare delle suddette ritenute verrà restituito in un'unica soluzione ed esclusivamente a collaudo favorevole avvenuto.

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori.

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalità dell'art. 103 comma 6 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 7 Durata dei lavori**

1. I lavori dovranno essere eseguiti entro **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l'articolo 154 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. In caso di urgenza, l'appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

3. In caso di consegna parziale l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie

constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

#### **Art. 8 Penale per ritardi**

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale dell'1 per mille dell'importo netto contrattuale.

#### **Art. 9 Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante avrà il diritto di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento dell'appaltatore. La risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvo ogni altro diritto e facoltà riservati alla stazione appaltante dal contratto.

#### **Art. 10 Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria.

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d'appalto.

#### **Art. 11 – Trattamento dati personali, tracciabilità e norme anticorruzione**

1. Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall'impresa saranno trattati dall'Ente appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione della presente appalto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Rivalta di Torino.

2. Con la sottoscrizione del contratto l'impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive disposizioni del D.L. 187/2010, pena la rescissione del contratto.

3. L'impresa dichiara, inoltre, di avere preso visione del "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino, approvato con D.G.C. n. 6 del 28.01.2014, pubblicato sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente – disposizioni generali". Nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice si procederà con la risoluzione del contratto.